

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

SERVIZIO 6° ALBI – GESTIONE E VIGILANZA

“Adeguamento Statuto Associazione “PUBBLICA ASSISTENZA PRO CIVIS” di Gela (CL) al Registro Generale Regionale del Volontariato – Sez. A e B

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19/08;

VISTA la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

VISTO l'art. 2 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 che considera attività di volontariato quella svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e che la stessa non può essere retribuita in alcun modo all'infuori del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 che prevede che nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione, i loro obblighi e diritti, l'obbligo della formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

VISTA la legge regionale 07.06.1994, n. 22, recante norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;

VISTO l'art. 7 della L.r. n. 22 del 07/06/1994 stabilisce che possono chiedere l'iscrizione al registro generale regionale del volontariato le Associazioni di Volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività da almeno 6 mesi;

VISTO l'art. 8, comma 1 della L.R. n. 22/94 che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro generale regionale di cui all'art. 6 della stessa L.R. n. 22/94;

VISTO il D.A. n. 1137 del 21.08.1995, con il quale è stato istituito il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;

CONSIDERATO che le Associazioni sono tenute ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l.r. n. 22/1994 e agli adempimenti di cui all'allegato “C” del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

VISTO il D.A. n. 1320 del 7.06.2016, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro generale, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22-05-1997 e n.1767 del 19 settembre 2012;

PRESO ATTO che non è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sul volontariato;

VISTO il D.D.G. n.2072 del 29/11/2019, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 6 Albi - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ed il successivo Atto integrativo al contratto individuale di lavoro D.D.G. n.1871 del 30/11/2020;

VISTA la nota acquisita con PEC in data 15/02/2021 prot. n. 45801 e la documentazione allegata, con la quale l'Associazione di volontariato "*PUBBLICA ASSISTENZA PRO CIVIS*", con sede legale in Gela (CL), via Vico La Mantia n.5 e sede operativa in via Ossidiana n.23, già iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Siciliana, Sez. A) Solidarietà sociale, al n.2103, D.R.S. n. 1274 del 26/06/2018, chiede l'approvazione delle modifiche statutarie e l'iscrizione nella Sezione B) Socio-sanitaria del Registro Generale del Volontariato, di cui alla L.R. n. 22/94;

VISTA la documentazione integrativa acquisita in data del 17/02/2021 prot. n. 6306 e in data 24/02/2021 prot. n. 7213 ed il provvedimento autorizzativo per il trasporto di infermi a mezzo ambulanza rilasciato dall'ASP di Caltanissetta;

RITENUTO che l'iscrizione nel Registro non esenta l'Associazione di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

RITENUTO che non si evincono cause ostative all'accoglimento della istanza di approvazione delle superiori modifiche statutarie atteso che le stesse non sono dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali dell'Associazione medesima;

D E C R E T A

Art. 1 – L'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione di Volontariato "*PUBBLICA ASSISTENZA PRO CIVIS*", con sede legale in Gela (CL), via Vico La Mantia n.5 e sede operativa in via Ossidiana n.23, già iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Siciliana, Sez. A) Solidarietà sociale, al n.2103, D.R.S. n. 1274 del 26/06/2018, C.F. 90014730858, avente come Rappresentante Legale il Sig. Cattuti Graziano Luca, e l'iscrizione nella Sezione B) Socio-sanitaria del Registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato prevista dall'art. 6 della L.R. 22 del 07/06/1994;

Art. 2 – L'Associazione potrà stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli Enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art 10 della L.R. n. 22 del 07.06.1994;

Art. 3 – L'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata L.R. n. 22/1994 nonché agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

Art. 4 – Precisato che l'iscrizione nel Registro non esenta l'organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

Art 5 - Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Antonino Maggio

(firma autografa ex art.3, comma 2 del D.lgs.n.39/1993)